

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE SANTA TERESA - ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SIRACUSA SR VIA TEMISTOCLE 5

Numero REA: SR - 117013

Codice fiscale: 01332330891

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-04-2005 - Statuto completo	2
--	---

Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato, deve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992."

- di modificare l'articolo 35 dello statuto sociale nei termini che seguono:

"ART. 35) In qualunque caso di scioglimento della società, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri."

- di modificare il primo comma dell'articolo 36 dello statuto sociale nei termini che seguono:

"ART. 36) Ogni eventuale controversia che avesse a sorgere fra i soci e la cooperativa oppure fra i soci in dipendenza del presente statuto e della gestione sociale, sarà decisa da un collegio di tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale di Siracusa."

- di modificare l'articolo 38 dello statuto sociale nei termini che seguono:

"ART. 38) Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal presente statuto e dal Codice Civile in materia di società cooperative, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata, nonché le leggi speciali sulle cooperative."

- di adottare, ai fini del funzionamento della cooperativa, le norme sulla società a responsabilità limitata in quanto compatibili.

Dopodichè, non essendovi nient'altro da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore dodici e minuti cinquanta.

A questo punto il Presidente mi consegna il nuovo testo dello statuto sociale nella sua redazione aggiornata a seguito delle intervenute modifiche; detto statuto, previa dispensa dal darne lettura fattami dalla richiedente, viene quindi allegato al presente verbale sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale.

Richiesto

io notaio ho redatto il presente verbale, che ho letto alla richiedente, la quale lo approva dichiarandolo conforme a verità. Scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia, a mia cura, ed in parte a mano da me notaio su tre fogli di cui occupa pagine dieci sin qui.

Firmato: RUSSO EVELYN - NOTAIO FILIPPO IMME'.

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1) E' costituita, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a) della legge 8 novembre 1991 n. 381, la Cooperativa Sociale a mutualità prevalente denominata "COOPERATIVA SOCIALE SANTA TERESA - ONLUS".

ART. 2) La Cooperativa ha sede in Siracusa.

Con delibera dell'assemblea possono essere istituite sedi secondarie, rappresentanze, uffici decentrati e amministrativi.

ART. 3) La cooperativa ha durata sino al giorno 31 dicembre 2050, ma potrà essere prorogata a norma di legge.

TITOLO II

SCOPO ED OGGETTO

ART. 4) La cooperativa non ha fini di lucro.

La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini.

La cooperativa si pone il fine di rimuovere sul territorio tutte le condizioni di emarginazione e disadattamento sociale che impediscono il pieno sviluppo dell'uomo e la sua effettiva partecipazione alla collettività; essa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.

Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democrazia, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

ART. 5) La cooperativa, avvalendosi prevalentemente nello svolgimento della propria attività delle prestazioni dei soci lavoratori e nel rispetto del principio di parità di trattamento, intende realizzare, con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci stessi, i propri scopi sociali attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi a favore di anziani, disabili, minori, emarginati e disadattati sociali

Per il raggiungimento degli scopi sociali la cooperativa si prefigge di realizzare:

- Servizi di assistenza per la cura e l'igiene della persona, servizi di lavanderia e di preparazione dei pasti, servizi fisioterapici e paramedici, presso strutture residenziali ed extraresidenziali, a domicilio, servizi di igiene e pulizia in genere;
- Conduzione di case di accoglienza per anziani, gestanti, ragazze madri, donne in difficoltà, centri diurni, comunità alloggio per disabili psichici, case protette e comunità alloggio per anziani e minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
- Attività socio-educative e culturali connesse all'assistenza sociale;
- Programmi di studio, ricerca e documentazione nell'ambito delle attività in oggetto.

Per la realizzazione degli anzidetti scopi la cooperativa si prefigge anche la stipula di convenzioni con Enti Locali (Comuni, Comunità Montane, Province, Regione ecc.) o con Enti

pubblici, morali e privati.

Ai fini di cui sopra la cooperativa potrà:

- a) avvalersi di tutte le normative vigenti in campo nazionale, regionale, CEE, inerenti gli scopi sociali;
- b) svolgere operazioni mutualistiche e attività utili al raggiungimento dei fini sociali;
- c) usufruire di contributi, sussidi, finanziamenti agevolati e di tutte le provvidenze in genere, siano esse statali, regionali, comunitarie o di ogni altro Ente;
- d) compiere tutte quelle operazioni di ordine tecnico, finanziarie, mobiliari ed immobiliari - come attività comunque non prevalente e per il migliore conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgimento di attività che la legge riserva a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi od elenchi - necessari od utili al raggiungimento dei fini sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi;
- e) stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituire una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale;
- f) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennali finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali modifiche ed integrazioni.

TITOLO III

SOCI

ART. 6) Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della Cooperativa, intendono perseguire gli scopi sociali partecipando alle attività sociali.

Di preferenza i soci dovranno risiedere e svolgere la propria attività nel territorio interessato all'attività della Cooperativa.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

ART. 7) I soci dovranno appartenere alle seguenti categorie:

- a) soci prestatori, che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura ed entità;
- b) soci fruitori, che usufruiscono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla cooperativa;
- c) soci volontari, che prestano la loro attività gratuitamente;
- d) soci sovventori, che partecipano a programmi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il poten-

ziamento aziendale oppure a programmi pluriennali per lo sviluppo o l'ammodernamento aziendale.

Possono altresì essere soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente, nella percentuale stabilita dalla legge.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

ART. 8) I privati che intendono associarsi alla cooperativa devono presentare domanda scritta contenente:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza ed attività svolta;
- b) i motivi della richiesta e la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;
- c) l'entità della quota che si intende sottoscrivere;
- d) dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo statuto della cooperativa nonché gli eventuali regolamenti interni.

Il socio sovventore deve altresì indicare il periodo minimo di permanenza nella cooperativa prima del quale non è ammesso il recesso.

Gli enti che intendono associarsi alla cooperativa devono presentare domanda sottoscritta dal legale rappresentante con le seguenti indicazioni:

- a) denominazione sociale, sede ed oggetto sociale, data di costituzione e durata, numero dei soci;
- b) l'entità della quota che si intende sottoscrivere;
- c) dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo statuto della cooperativa nonché gli eventuali regolamenti interni.

Alla domanda vanno allegati copia dello statuto vigente, estratto della deliberazione dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione e ogni altro documento richiesto dal consiglio di amministrazione della cooperativa ritenuto utile alla valutazione della domanda di adesione.

Il domicilio dei soci in tutti i rapporti con la cooperativa è quello risultante dal libro dei soci.

Il socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti dal presente articolo.

ART. 9) Sull'accoglimento della domanda di ammissione a socio decide il consiglio di amministrazione, con l'obbligo di precisare il motivo dell'eventuale rifiuto nella comunicazione da farsi all'interessato a norma dell'art. 15.

Il nuovo ammesso deve versare il valore nominale della quota sottoscritta, che potrà essere versata a rate nei termini stabiliti dal consiglio di amministrazione; inoltre l'importo della quota sociale sottoscritta, il nuovo ammesso deve ver-

sare una somma - determinata dal consiglio di amministrazione

- per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato; questa disposizione si applica anche ai soci che durante l'esistenza della società aumentino la rispettiva quota sociale.

ART. 10) I soci sono obbligati:

- a) al versamento della quota sottoscritta;
- b) ad osservare lo statuto e le delibere assunte dall'assemblea o dal consiglio di amministrazione;
- c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando effettivamente all'attività sociale, in relazione alle categorie di appartenenza, nelle forme e nei modi stabiliti in apposito regolamento approvato dall'assemblea su proposta del consiglio di amministrazione.

ART. 11) La qualità di socio si perde per recesso, per decadenza, per esclusione, per morte del socio, nonché per liquidazione o fallimento.

Nel caso di perdita della qualità di socio la quota viene rimborsata al socio o agli aventi diritto sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale il rapporto si scioglie limitatamente al socio, e comunque ad un valore non superiore a quello nominale.

Il consiglio di amministrazione, quando vi sia motivo di garantire la società ed i soci, può rinviare il rimborso sino a sei mesi dall'approvazione del bilancio.

La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata, a pena di decadenza, entro e non oltre un anno dalla scadenza indicata dal comma precedente. In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci uscenti o agli eredi o legatari dei soci defunti saranno devolute al fondo di riserva.

ART. 12) Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio, salvo quanto disposto dall'art. 8 per il socio sovventore che:

- a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta al consiglio di amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso, come pure decidere sulle domande di recesso avanzate dal socio che non intende più partecipare allo svolgimento dell'attività sociale.

ART. 13) Il consiglio di amministrazione delibera la decadenza nei confronti dei soci ai quali sia venuto meno lo status connesso alla loro partecipazione alla compagine e precisamente:

- i soci fruitori che hanno cessato di usufruire dei servizi della cooperativa;
- i soci lavoratori e i soci volontari che hanno cessato di prestare la propria opera a favore della cooperativa;
- i soci lavoratori svantaggiati che hanno realizzato il pro-

gramma educativo e formativo determinato al momento della loro ammissione a soci dal consiglio di amministrazione.

ART. 14) Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione può escludere il socio:

a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure ha perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che svolge attività in contrasto o concorrente con quella della società;

c) che non osserva le disposizioni contenute nello statuto o nel regolamento previsto dall'art. 34 oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;

d) che, senza giustificati motivi, non adempie puntualmente gli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società.

Nei casi indicati alle lettere c) e d) il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata, a mettersi in regola e l'esclusione potrà aver luogo solo trascorso un mese dal detto invito e semprechè il socio si mantenga inadempiente.

ART. 15) Nel caso di decesso di un socio la società continuerà con gli eredi o legatari della di lui quota sociale, purchè essi abbiano i requisiti per l'ammissione.

Essi, entro un anno dalla data di decesso, dovranno indicare quello di loro che assumerà la qualità di socio o li rappresenterà di fronte alla società. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, 2° e 3° comma del cod. civ.

ART. 16) Il socio receduto od escluso e gli eredi o legatari del socio defunto quando non trova applicazione l'articolo precedente, avranno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate oppure della minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.

La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di sei mesi dalla chiusura del detto esercizio ed il pagamento deve essere effettuato entro sei mesi dall'approvazione dal bilancio.

In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci uscenti o agli eredi o legatari dei soci defunti saranno devoluti alla riserva ordinaria.

In ogni caso i soci receduti od esclusi rispondono per due anni dal giorno in cui il recesso o l'esclusione sono avvenuti: verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati, e verso i terzi nei limiti della quota sottoscritta e non versata, per le obbligazioni assunte dalla società fino al giorno in cui la cessazione dalla qualità di socio si è verificata. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili gli eredi o legatari del socio defunto.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE - QUOTE

ART. 17) Il patrimonio sociale è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore nè superiore al limite massimo stabilito dalla legge;

b) dal fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, formato da un numero illimitato di azioni nominative, detenute dai soci sovventori, il cui valore nominale sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione;

c) dalla riserva ordinaria, formata con le quote delle eccedenze attive di bilancio di cui all'art. 20 e con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi o legatari dei soci defunti a norma dell'art. 11;

d) dal fondo di riserva speciale formato con le somme versate dai soci, a termini dell'art. 9;

e) da eventuali riserve straordinarie;

f) dal fondo apporti in conto capitale che è indivisibile, costituito da qualunque altro importo che pervenga alla cooperativa per atti di liberalità, lasciati o per contributi in conto capitale da enti pubblici e privati;

g) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri.

ART. 18) La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti delle quote sociali sottoscritte dai soci durante l'esistenza della società.

ART. 19) Le quote sociali non possono essere cedute, nè sottoposte a pegno o ad altro vincolo con effetto verso la cooperativa senza previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO V

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

ART. 20) L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza.

L'assemblea, che approva il bilancio, può deliberare, su proposta dell'Organo Amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle modalità stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dall'apposito regolamento.

I ristorni sono ripartiti tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità ed alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità dei criteri stabiliti dall'apposito regolamento.

I ristorni possono essere erogati a ciascun socio in forma liquida o mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o mediante l'emissione di strumenti finanziari.

Gli eventuali avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio

devono essere così destinati:

- a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva ordinaria;
- b) una quota, nella misura e con le modalità previste dalla legge, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- c) un dividendo ai soci in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- d) il resto a riserva indivisibile.

ORGANI SOCIALI

ART. 21) Sono organi della cooperativa:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio sindacale, qualora sia obbligatorio ai termini di legge.

A) ASSEMBLEA

ART. 22) L'assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per:

- a) l'approvazione del bilancio con la documentazione informativa necessaria;
- b) la nomina degli Amministratori, dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale;
- c) la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci a norma dei successivi articoli 27 e 31.

L'assemblea delibera sull'emanazione di regolamenti interni e sugli argomenti attinenti alla gestione della società sottoposti al suo esame dagli amministratori, nonché sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci e può altresì impartire direttive di gestione agli amministratori.

ART. 23) Il Consiglio di Amministrazione potrà convocare l'assemblea quante volte lo riterrà utile alla gestione sociale.

L'assemblea dovrà essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un quinto dei voti cui dispongono tutti i soci oppure dal Collegio Sindacale, se esistente.

La convocazione dell'assemblea è fatta a cura dell'Organo Amministrativo, anche fuori della sede sociale purché in Italia, con lettera raccomandata A.R. spedita ai soci almeno otto giorni liberi prima dell'adunanza nel loro domicilio ovvero con altri mezzi, sempre nel termine suddetto, tali comunque da assicurare la tempestiva informazione dei soci sugli argomenti da trattare, nonché la prova dell'effettiva ricezione della convocazione da parte dei soci.

ART. 24) L'assemblea è valida, qualunque sia l'oggetto da trattare, quando sono presenti tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza dei voti di tutti i soci aventi diritto al voto.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti e rappresentati all'adunanza.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale anche in altra località del territorio dello Stato, le deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci aventi diritto al voto. In questi casi, i dissenzienti o assenti hanno diritto di recedere dalla società; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata dai soci intervenuti all'assemblea non oltre 3 giorni dalla chiusura di questa e dai soci non intervenuti non oltre 15 giorni dalla data della chiusura dell'assemblea.

ART. 25) Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta. Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'assemblea. Dovrà procedersi a scrutinio segreto se ne sarà fatta domanda da tanti intervenuti che rappresentino almeno un quarto dei voti dei soci presenti e rappresentati.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno anche avvenire per acclamazione.

Ciascun socio ha un voto solo qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

I voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo del totale dei voti spettanti a tutti i soci.

I soci, che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farvisi rappresentare soltanto da altri soci mediante delega scritta; ciascun socio può rappresentare al massimo altri due soci.

ART. 26) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dalla persona designata dall'assemblea.

La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea, salvo che questa non deliberi diversamente.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Anche il verbale redatto da un notaio deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea.

B) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 27) Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a nove membri eletti fra i soci dell'assemblea, che ne determina il numero.

La metà più uno del numero dei componenti il consiglio di amministrazione non deve appartenere alla categoria dei soci sovventori.

Gli amministratori durano in carica tre anni, sono sempre rieleggibili e sono dispensati dal prestare cauzione.

Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione, salvo che non lo deliberi l'assemblea, la quale può anche stabilire che ad essi vengano concessi gettoni di presenza.

I consiglieri eleggono tra loro un Presidente ed eventualmente un Vice-Presidente ed un Consigliere delegato; nominano anche, per la redazione dei verbali, un segretario che può essere un estraneo al Consiglio.

ART. 28) Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che egli lo riterrà utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo di telegramma, in modo che consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno libero prima della riunione.

Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso Consiglio a parità di voti, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente.

Le copie e gli estratti dei verbali fanno piena prova se firmati dal presidente e dal segretario.

L'amministratore che venga a trovarsi in una situazione di conflitto è tenuto ad assentarsi dal consiglio al momento della deliberazione.

ART. 29) Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'assemblea.

Può, perciò, anche deliberare l'adesione della cooperativa a consorzi di cooperative o ad organismi federativi consortili, la cui azione possa tornare utile alla cooperativa stessa ed ai soci, nonché concedere, postergare o cancellare ipoteche, e compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori, controversie riguardanti la società.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri oppure ad un Comitato esecutivo il cui numero e le sue attribuzioni sono fissati dallo stesso consiglio.

Il Consiglio può nominare il direttore e comitati tecnici anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.

ART. 30) La firma e la rappresentanza sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale, perciò, può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. Può, perciò, con la sola sua firma rilasciare anche liberatorie quietanze ad Enti pubblici, Può pure rilasciare procure anche per i ricorsi e i controricorsi alla suprema Corte di Cassazione nonché per l'assistenza e rappresentanza le-

gale della società avanti ad altri organi giurisdizionali ed amministrativi.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice-Presidente qualora sia stato nominato e, in mancanza o nell'assenza di questo, a un consigliere designato dal consiglio. Il Presidente o chi lo sostituisce potrà delegare la firma sociale ad un altro consigliere oppure ad estranei al Consiglio con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

C) COLLEGIO SINDACALE

ART. 31) Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti anche fra non soci dall'assemblea, la quale nominerà pure il Presidente del Collegio stesso.

I Sindaci durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.

I Sindaci non hanno diritto a retribuzione, salvo diversa deliberazione dell'assemblea. In questo caso la retribuzione deve essere fissata prima o all'atto di nomina per tutta la durata della carica.

ART. 32) Il Collegio Sindacale deve controllare l'amministrazione della società, vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

I Sindaci devono anche:

- a) accertare che le valutazioni del patrimonio sociale vengano fatte con l'osservanza delle norme legislative;
- b) accertare almeno ogni tre mesi la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà della società o ricevuti da essa in pegno, cauzione o custodia;
- c) verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente;
- d) intervenire alle adunanze delle assemblee del Consiglio di Amministrazione e possibilmente anche a quelli del Comitato esecutivo, quando sia costituito;
- e) convocare l'assemblea qualora non vi provvedano gli amministratori.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre. I Sindaci, infine, hanno tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge.

TITOLO VII

REQUISITI MUTUALISTICI

ART. 33) Le riserve sociali non sono ripartibili fra i soci nè durante la vita sociale nè in occasione dello scioglimento della cooperativa.

La cooperativa non può remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

All'atto dello scioglimento della cooperativa le azioni dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale; la riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta la riduzione del valore nominale delle azioni dei soci sovventori, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale delle altre quote.

Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato, deve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART. 34) Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi dal consiglio di amministrazione e da approvarsi dall'assemblea.

Nello stesso regolamento potranno essere stabiliti i poteri del direttore e del Comitato esecutivo se saranno nominati, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti, nonché le mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti della società.

ART. 35) In qualunque caso di scioglimento della società, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri.

ART. 36) Ogni eventuale controversia che avesse a sorgere fra i soci e la cooperativa oppure fra i soci in dipendenza del presente statuto e della gestione sociale, sarà decisa da un collegio di tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale di Siracusa.

Il Collegio arbitrale funzionerà con poteri di amichevoli compositore, giudicherà inappellabilmente, anche senza le formalità di procedure, irritualmente.

ART. 37) La cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, coopererà attivamente con le altre cooperative e potrà aderire a consorzi di cooperative e ad organizzazioni del movimento cooperativo operanti su scala locale, nazionale ed internazionale.

ART. 38) Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal presente statuto e dal Codice Civile in materia di società cooperative, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata, nonché le leggi speciali sulle cooperative.

Firmato: RUSSO EVELYN - NOTAIO FILIPPO IMME'.

Registrato a Siracusa il 31 marzo 2005.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo ai sensi dell'art.20 - comma 3 del D.P.R. 445/2000 che si trasmette aduso Registro Imprese.